POLIZIA LOCALE
COMUNE DI RAIANO
Via Tratturo 3 – 67027 RAIANO(AQ)
Tel. 0864 72212 int. 5
Mail polizialocale@comuneraiano.com

Spett.le COMAR FARM CASALINE S.r.l.
Via Casaline n° 26 - 67050 Collelongo (AQ)
pec: comarfarm@pec.it

e p.c.
Al Sindaco del Comune di Raiano

Al Responsabile Servizio Finanziario

All'Associazione "Tutela Diritti Animali ETS"
pec: tuteladirittianimali@pec.arcipescara.org

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento volto all'annullamento d'ufficio in via di autotutela decisoria, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, delle Determinazioni della Polizia Locale n. 1 del 02/01/2026 e n. 13 del 30/03/2026.

PREMESSO che la sottoscritta presta servizio presso questo Ente a far data dal 07.07.2007 ed è responsabile della Polizia Locale a partire dal gennaio 2022;

VISTO l'attuale decreto sindacale n. 9 del 26/5/2026 di responsabile della polizia locale ;

VISTA la Determinazione del Servizio **di polizia locale 1 del 02/01/2026** con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di custodia e gestione per n. 7 cani randagi per l'annualità 2026 a favore della società COMAR FARM CASALINE S.r.l. con sede in Via Casaline n° 26 - 67050 Collelongo (AQ) - CIG: B9A601C1C ;

VISTA la Determinazione del Servizio **di polizia locale 13 del 30/03/2026** con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di educatore cinofilo per i cani randagi del Comune di Raiano per l'annualità 2026 a favore della società COMAR FARM CASALINE S.r.l. con sede in Via Casaline n° 26 - 67050 Collelongo (AQ) - CIG: BB3380FDB ;

PRESO ATTO della formale istanza di esposto-denuncia trasmessa dall'Associazione "Tutela Diritti Animali ETS" in data 21/10/2026 prot. 14094 con il quale vengono evidenziati gravi e documentati profili di illegittimità del citato affidamento in relazione al difetto dei requisiti di idoneità professionale ed esecuzione (D.Lgs. 36/2023 e L.R. 47/2013);

RILEVATO la necessità di avviare, così come è stato avviato in data odierna, una verifica ispettiva d'ufficio sugli atti storici dell'Ente nonché sulle risultanze camerali ed extracomunali fornite dagli organi sovraordinati

RICHIAMATE le suindicate note dell'Associazione "Tutela Diritti Animali ETS dalle quali emerge che:

La società COMAR FARM CASALINE S.r.l. risulterebbe gestire, in violazione della L.R. 47/2013 l'asilo/rifugio di via Casaline a Collelongo in totale assenza di iscrizione all'Albo Regionale delle strutture di ricovero e di autorizzazione sanitaria a proprio nome per tale

struttura. Entrambi i titoli risultano tassativi ai sensi degli articoli 5, 6 e 8bis della Legge Regionale Abruzzo n. 47/2013 per la stipula di convenzioni di ricovero e custodia con gli Enti Locali (L.R. 47/2013);

VISTA la nota formale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo (Prot. n. 282056/25) che lo scrivente legge solo in quanto esibita in sede di esposto Denuncia da parte dell'Associazione in intestazione **che PRECISA che il canile di Collelongo è autorizzato ad operare come Centro Cinofilo del Fucino e non come Comar farm Casaline** srl.;

VISTA la nota Prot. n.0049742 dell'11/03/2026 della Asl 1 Avezzano Sulmona l'Aquila che lo scrivente legge solo in quanto esibita in sede di esposto Denuncia da parte dell'Associazione in intestazione **dove risulta che il gestore del Canile di Collelongo è il "Centro Cinofilo del Fucino Sas" e non la COMAR FARM CASALINE SRL.**

RITENUTO CHE La Determinazione del Servizio di Polizia Locale n. 1/2026 , che ha dato origine al rapporto in essere che ha una durata annuale fino al 31/12/2026 , ha disposto l'affidamento sul presupposto — rivelatosi documentalmente non veritiero alla luce delle visure storiche camerali acquisite — che la COMAR FARM CASALINE S.r.l. costituisse la mera "nuova denominazione aziendale" dell'Azienda "Centro Cinofilo del Fucino S.n.c.", laddove trattasi invece di due soggetti giuridici totalmente distinti e separati, come risulta dai certificati camerali e dai controlli ora effettuati;

RITENUTO sussistere un prevalente interesse pubblico attuale, concreto e preminente alla rimozione dell'atto n. 1/2026 e del n. 13/2026 che affidava un servizio congiunto a quello affidato con Determinazione n.1/2026, anche al fine di prevenire la configurazione di un palese danno erariale patrimoniale per l'Ente;

TUTTO CIÒ visto, letto e considerato, ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

COMUNICA

Di avviare il procedimento amministrativo volto all'annullamento d'ufficio in via di autotutela decisoria, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 (L. 241/1990), delle **Determinazioni della Polizia Locale n. 1 del 02/01/2026 e n. 13 del 30/03/2026.**

Di assegnare a codesta Società il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti contrari in base a quanto previsto dalla L. 241/1990

Di informare che, nelle more della formale conclusione del presente procedimento e a presidio cautelativo delle risorse finanziarie dell'Ente, è stata data contestuale disposizione al Servizio Finanziario comunale di sospendere provvisoriamente ogni liquidazione di spesa corrente, pagamento o mandato a qualsiasi titolo emesso in favore di codesta ditta.

Responsabile Procedimento : Dott. ssa Erika COLELLA -tel. 0864 72212 int. 5

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Erika COLELLA

ERIKA
COLELLA
03.11.2026
13:03:17
GMT+01:00